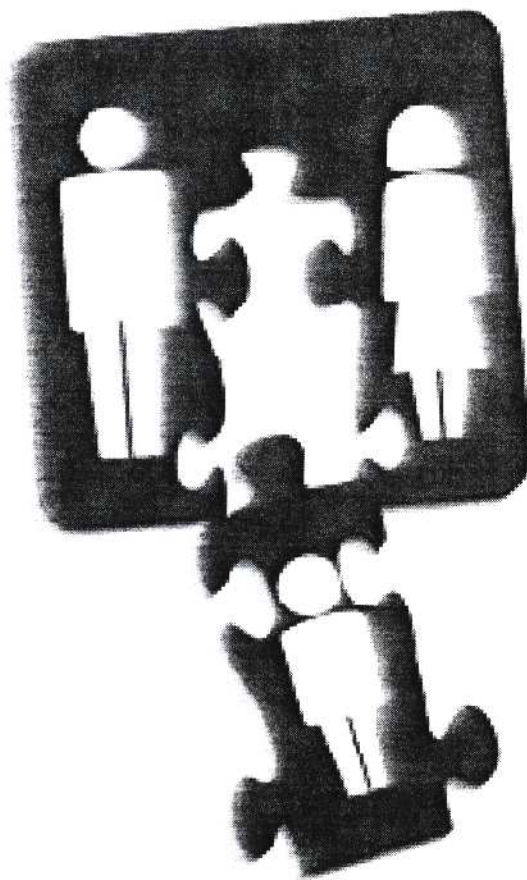


REGOLAMENTO AFFIDAMENTI FAMILIARI



Allegato alla deliberazione dell'Assemblea Consortile

n. 4 del 31/03/2010.

Art. 1

Finalità

L'affidamento familiare è un intervento socio-assistenziale che si realizza attraverso un servizio di volontariato sociale, attuato da una famiglia o persona singola, volto a fornire supporto e accoglienza ai bambini che provengono da una famiglia in difficoltà, temporaneamente non in grado di occuparsi di loro, offrendo relazioni interpersonali spontanee, affettivamente significative, ed un'organizzazione di vita rispondente e adattabile ai loro bisogni.

Il CISS privilegia tra le forme di affidamento quello a famiglie, soprattutto nei casi di affidamento residenziale.

L'affidamento dura il tempo necessario al recupero della famiglia d'origine, con la quale il bambino mantiene un legame e dove, prima o poi, rientrerà. Gli affidamenti di minori sono progettati al fine di assicurare loro accoglienza, mantenimento, educazione, istruzione e adeguate relazioni affettive, tenendo anche conto delle loro capacità, inclinazioni e aspirazioni.

Gli affidamenti sono disposti o su proposta dei servizi socio-assistenziali con il consenso di chi esercita la potestà genitoriale, o la tutela o la curatela, sentito il minore che ha compiuto gli anni dodici e anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento, ovvero in attuazione di un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria, secondo quanto previsto dalla vigente normativa.

Art. 2

Soggetti affidati

Gli interventi di affidamento, regolati dal presente atto, sono rivolti a minori da 0 a 17 anni, temporaneamente privi di un ambiente familiare idoneo, che, nonostante gli interventi di sostegno e aiuto messi a disposizione dal CISS, non possono essere adeguatamente assistiti nell'ambito della famiglia di appartenenza.

In attuazione dell'art. 1, comma 5 della L. 149/01 che sancisce il diritto del minore a vivere, crescere ed essere educato nell'ambito di una famiglia senza distinzione di etnia, di lingua, di religione e nel rispetto della sua identità culturale, per il minore straniero, quando non sia possibile la sua permanenza nella famiglia di origine, si preferirà l'affidamento in una famiglia che sia della stessa etnia o coinvolta nella conoscenza della stessa.

Per situazioni particolari e a seguito di presentazione di specifico progetto del Servizio Sociale e di approvazione dell'Autorità Giudiziaria competente, l'affido può protrarsi oltre il diciottesimo anno d'età e sino al raggiungimento di un'autonomia del minore, con revisione del progetto a cadenza semestrale e comunque non oltre il ventunesimo anno d'età.

Art. 3

Tipologie di affido familiare

Il quadro legislativo a cui si fa riferimento per la tutela dei minori è il seguente:

- ♦ Legge n. 184 del 4/5/1983 "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento del minore";
- ♦ Legge n. 149 del 28/03/2001 "Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante «Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori», nonché al titolo VIII del libro primo del codice civile";
- ♦ Legge n. 328 del 8/11/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
- ♦ D.G.R. n.79-11035 del 17/11/2003 "Approvazione linee d'indirizzo per lo sviluppo di una rete di servizi che garantisca livelli adeguati di intervento in materia di affidamenti familiari e di adozioni difficili di minori , in attuazione della L.149/2001 "Diritto del minore ad una famiglia" (modifica L. n. 184/83)";
- ♦ Legge Regionale n.1 del 8/01/2004 "Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento".

In base a tale normativa si possono individuare due modalità di predisposizione dell'affidamento familiare:

1. **Affidamento residenziale consensuale** - in questo caso l'affidamento familiare è disposto dal Servizio Sociale, previo consenso di entrambi i genitori o dell'unico genitore esercente la potestà o del Tutore e previa audizione del minore se maggiore di 12 anni (o "di età inferiore in considerazione della sua capacità di discernimento") con successiva comunicazione al Giudice Tutelare che esegue un controllo di legittimità e rende esecutivo il provvedimento. Tale controllo è volto ad accertare che siano state rispettate le norme formali: controllo sui consensi, che il minore sia temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo, che il provvedimento contenga tutti i requisiti di cui all'art.4 comma III e IV della L.184/83 e di seguito elencati:
 - motivi specifici che giustificano l'allontanamento del minore dalla famiglia;
 - tempi e modi dell'esercizio dei poteri riconosciuti all'affidatario, da specificare in relazione alle singole situazioni;
 - modalità di visita tra la famiglia di origine e il minore;
 - indicazione del servizio socio - assistenziale al quale è attribuita la responsabilità del programma di assistenza e la vigilanza durante l'affidamento;
 - individuazione del periodo di presumibile durata dell'affidamento.

L'affidamento residenziale consensuale può essere disposto per una durata massima di 2 anni. La prosecuzione dell'affidamento oltre i 2 anni è demandata esclusivamente al Tribunale per i Minorenni, qualora la sospensione dell'affidamento rechi pregiudizio al minore.

2. **Affidamento residenziale senza l'assenso dei genitori o giudiziale** – in questo caso l'affidamento è disposto dal Tribunale per i Minorenni, che si avvale del Servizio Sociale del CISS per la sua attuazione e vigilanza. Infatti, qualora manchi l'assenso degli esercenti la potestà parentale ed il minore si trovi temporaneamente in un ambiente familiare non idoneo, è il Tribunale per i Minorenni che ha il potere di disporre l'allontanamento del minore dalla famiglia naturale autorizzando l'Ente locale a provvedere all'affidamento.

Inoltre, nelle situazioni di separazione e divorzio tra genitori, la legge n.74 del 6.3.1987 (art.11) prevede che anche il Tribunale Ordinario possa affidare a terzi il figlio minore.

Il Servizio Sociale ha l'obbligo di tenere costantemente informato il Giudice Tutelare o il Tribunale per i Minorenni o il Tribunale Ordinario sull'andamento dell'affidamento e di redigere una relazione semestrale all'Autorità Giudiziaria competente "sull'andamento del programma di assistenza alla famiglia di origine, sulla sua presumibile durata e sull'evoluzione delle condizioni di difficoltà del nucleo familiare di provenienza".

Art. 4

Affidamento familiare di minori in situazioni di emergenza

Tale affidamento è rivolto ad offrire una prima accoglienza, in alternativa all'inserimento in strutture residenziali, a minori che, coinvolti in situazioni familiari improvvisamente aggravatesi, debbano essere da esse allontanati.

Tale affidamento familiare, definibile di "pronto intervento", richiede una disponibilità immediata da parte della famiglia affidataria ad accogliere il minore, in attesa che i servizi individuino una soluzione atta a superare la situazione di crisi.

Questo intervento è, a tutti gli effetti, un affidamento familiare e si differenzia unicamente per l'urgenza dei tempi con i quali deve essere avviato; la collocazione del minore presso la famiglia affidataria è pressoché immediata, superando le tappe di conoscenza graduale.

La scelta dell'intervento deve essere sostenuta da gravi motivi e praticata solo qualora non sia possibile il ricorso alle reti naturali del minore, se significative, e non deve rappresentare un ulteriore elemento traumatico per lo stesso.

In alcuni ed eccezionali casi può essere anche richiesto alla famiglia affidataria la disponibilità ad ospitare madre e bambino.

Art. 5

Composizione e compiti Equipe Consortile Affidamenti

L'affidamento familiare può essere realizzato solo a condizione che esistano delle famiglie, persone singole o famiglie - comunità disposte ad accogliere minori al loro interno.

Il C.I.S.S. di Chivasso è quindi impegnato, in collaborazione con l'ASL TO4 e il Tavolo Permanente sull'Affidamento Familiare, nella promozione di iniziative di pubblicizzazione al fine di sensibilizzare la comunità per il reperimento di nuclei familiari, parafamiliari e/o singoli disponibili all'accoglimento dei minori.

L' Equipe Affidamenti Consortile, è costituita da un Gruppo di lavoro composto dal Responsabile Servizio Minori, da un Assistente Sociale del C.I.S.S. e 1 Psicologo dell'Azienda Sanitaria.

E' costituita anche un'Equipe Interconsortile, composta dagli operatori che appartengono ai Consorzi di Chivasso, Gassino T.se e Settimo T.se e da 2 psicologi dell'ASL TO4.

Compiti dell'Equipe Consortile sono:

- raccogliere dati finalizzati alla creazione e all'aggiornamento della banca dati affidi del Consorzio;
- attuare iniziative di promozione, informazione, formazione, sensibilizzazione in collaborazione con altri operatori e/o agenzie del territorio;
- promuovere momenti di confronto professionale con gli altri servizi sanitari del territorio (Ser.T., D.S.M...);
- conoscere e orientare le famiglie disponibili all'affido (residenti nel territorio consortile o in altri territori) attraverso colloqui finalizzati alla messa in luce di motivazioni, modalità relazionali di coppia e familiari, stile genitoriale ed educativo, relazioni esterne;
- ricevere dagli Assistenti Sociali di territorio le segnalazioni di minori da collocare in affidamento;
- concordare l'abbinamento famiglia affidataria/minore insieme agli Assistenti Sociali di territorio;
- attivare gruppi di sostegno, rivolti alle persone/famiglie che hanno accolto minori residenti nel proprio territorio distrettuale.
- supportare la famiglia affidataria che ha accolto un minore proveniente dal nostro territorio consortile tramite incontri individuali, anche nel caso di famiglie individuate da équipes di altro distretto;
- supervisionare il progetto d'affido nel corso dello svolgimento.

Art. 5 bis

Competenze dell'Assistente Sociale dell'Equipe Consortile sui casi

L'A.S. dell'equipe consortile si occupa di:

- seguire il progetto di affidamento familiare residenziale, a partire dalla sua attivazione, relativamente al minore ed alla famiglia affidataria, garantendo i necessari supporti e gli adempimenti amministrativo - burocratici (es. nullaosta scolastici, scelta e revoca medico base, carta bianca, assegni familiari, esenzione mense, ecc);
- conoscere il minore da collocare in affido residenziale insieme all'A.S. di territorio incontrando il minore, indicativamente, tre mesi prima dell'ipotesi di avvio o a discrezionalità degli Operatori per un tempo maggiore;
- incontrare periodicamente l'A.S. di territorio per la condivisione del progetto di affido e per la definizione di eventuali modifiche in quanto entrambi contitolari del minore, ognuno per le rispettive competenze (l'A.S. dell'equipe consortile per la famiglia affidataria, l'A.S. di territorio per la famiglia d'origine);
- concordare, con l'A.S. di territorio, le modalità di visita tra il minore in affidamento ed il nucleo d'origine, sulla base di eventuali provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria;

Ogni variazione significativa del progetto, pertanto, deve essere concordata tra gli operatori: l'A.S. consortile provvederà ad informare la famiglia affidataria e a discutere eventuali difficoltà emergenti mentre, l'Assistente Sociale di territorio avrà cura di gestire analoga comunicazione con la famiglia d'origine.

Per quanto riguarda l'organizzazione dei Luoghi Neutri si rimanda al Regolamento che li disciplina. Per le comunicazioni relative ai rientri a casa del minore o a eventuali incontri liberi tra minore e genitori, si ricorda che ogni operatore è competente per i suoi assistiti e chi riceve una comunicazione rilevante in merito deve farsi carico di informare gli altri operatori coinvolti.

All'avvio del progetto sarà cura dell'A.S. dell' Equipe Consortile e dell'A.S. di territorio scambiarsi i recapiti telefonici ritenuti necessari (famiglia affidataria, famiglia di origine) per una qualunque comunicazione tempestiva in assenza di uno degli operatori.

- mantenere rapporti costanti con l'Autorità Giudiziaria competente previo confronto con l'A.S. di territorio;
- supportare e preparare il minore alla conclusione dell'affido ed al suo rientro presso la famiglia d'origine insieme all'A.S. di territorio, da coinvolgere negli incontri con il minore, indicativamente, tre mesi prima dell'ipotesi di conclusione o a discrezionalità degli Operatori per un tempo maggiore.

Art. 6

Competenze del Servizio Sociale territoriale

Compiti degli Assistenti Sociali di territorio sono:

- segnalare la situazione del minore da collocare in affidamento, attraverso compilazione ed invio, all'équipe affidi, di apposita scheda inerente la proposta di affido concernente la definizione dei bisogni, degli obiettivi, dei motivi e dei tempi che sottendono lo stesso;
- stendere il progetto d'intervento per il recupero delle capacità genitoriali della famiglia d'origine con gli operatori, anche sanitari, coinvolti nella situazione;
- partecipare all'abbinamento minore/famiglia affidataria congiuntamente all'équipe affidi consortile;
- elaborare, in collaborazione con l'équipe affidi consortile, il progetto di affido che deve prevedere, tra l'altro, uno stretto collegamento con il progetto d'intervento relativo alla famiglia d'origine del minore;
- supportare e preparare il minore all'avvio dell'affidamento residenziale insieme all'A.S. dell' equipe consortile da coinvolgere, indicativamente, almeno tre mesi prima dell'ipotesi di avvio o, a discrezionalità degli Operatori, per un tempo maggiore;
- attuare e mantenere la presa in carico sociale del minore attraverso le modalità di verifiche periodiche previste dal Regolamento (vedi Art. 11);
- mantenere rapporti costanti con l'Autorità Giudiziaria competente, previo confronto con l'A.S. dell' equipe consortile, relativamente al progetto di d'intervento per il recupero delle capacità genitoriali della famiglia d'origine;

- supportare l'A.S. dell' equipe consortile per preparare il minore alla conclusione dell'affido ed al suo rientro presso la famiglia d'origine anche incontrando il minore, indicativamente, tre mesi prima dell'ipotesi di conclusione o a discrezionalità degli Operatori per un tempo maggiore.

Art. 7

Gli affidatari

Gli affidamenti familiari possono essere fatti a:

- famiglie con o senza figli;
- persone singole;
- case-famiglia.

Si prevede che possano comunque essere disciplinati dal presente regolamento anche gli affidamenti a parenti entro il quarto grado.(cfr. art. 19)

I cittadini interessati si rivolgono per un primo colloquio all'Assistente Sociale dell'Equipe Consortile allo scopo di ricevere tutte le informazioni necessarie per una più chiara comprensione dell'affidamento.

E' compito dell'Equipe Consortile approfondire, attraverso colloqui e visite domiciliari, la conoscenza sia della situazione socio ambientale e relazionale nel suo complesso, sia delle capacità affettive, di ascolto, di empatia, delle attitudini e degli orientamenti educativi degli aspiranti affidatari, accertandosi della loro idoneità all'affidamento familiare.

Valutata positivamente la possibile collaborazione della famiglia / persona si concorderà la loro partecipazione alle iniziative predisposte dal CISS per il sostegno e la formazione degli affidatari (partecipazione al gruppo delle famiglie affidatarie e colloqui di sostegno all'affidamento).

I genitori affidatari possono accogliere fino ad un massimo di 2 minori, derogabile fino a 3 solo ed esclusivamente in caso di rapporto di fratellanza, e comunque senza superare il tetto massimo di 6 minori compresi i figli naturali della coppia.

Art. 8

Impegni degli affidatari

Gli affidatari si impegnano a:

- provvedere alla cura, al mantenimento, all'educazione e all'istruzione del minore in affidamento, tenendo conto delle indicazioni dei genitori per i quali non vi sia stata pronuncia ai sensi degli artt. 330 e 333 del Codice Civile, o delle indicazioni del Tutore ed osservando le prescrizioni eventualmente stabilite dall'autorità affidante (Autorità Giudiziaria e/o Servizio sociale);
- mantenere, qualora richiesto dal progetto di affido, anche in collaborazione con gli operatori del Servizio Sociale, validi rapporti con le famiglie di origine del minore in affidamento tenendo conto di eventuali prescrizioni dell'Autorità Giudiziaria;
- mantenere valide condizioni ambientali (igiene, sicurezza e salubrità dell'alloggio);

- assicurare un'attenta osservazione dell'evoluzione del minore in affidamento, con particolare riguardo alle condizioni psico-fisiche ed intellettive, alla socializzazione ed ai rapporti con la famiglia di origine;
- assicurare la massima discrezione circa la situazione del minore in affidamento e della famiglia di origine;
- evitare qualsiasi richiesta di denaro alla famiglia del minore in affidamento;
- garantire il rispetto del progetto di affido elaborato dal servizio sociale territoriale;
- partecipare agli incontri di verifica sull'andamento dell'affidamento con il servizio sociale e agli incontri del Gruppo Famiglie Affidatarie.

La legge n. 149/2001 introduce un'importante novità, attribuendo agli affidatari "i poteri connessi con la potestà parentale in relazione agli ordinari rapporti con l'istituzione scolastica e con le autorità sanitarie".

Per quanto riguarda l'istituzione scolastica, gli affidatari gestiscono in toto i rapporti con la scuola: firma del diario, giustificazioni delle assenze, autorizzazioni alle uscite o gite scolastiche, colloqui con gli insegnanti. Rientrano invece nella straordinaria amministrazione la scelta dell'indirizzo scolastico dopo la scuola dell'obbligo, la scelta dell'insegnamento della religione cattolica.

Poteri analoghi hanno nei rapporti con le Autorità Sanitarie: occorrerà il consenso dei genitori o del tutore per un intervento chirurgico, per una vaccinazione facoltativa o per una interruzione di gravidanza, perché sono interventi che esulano dall'ordinario e comportano alcuni rischi, ma non per le altre cure o visite specialistiche.

Il rilascio di carta di identità (per maggiori di 15 anni) o di carta bianca (per i più piccoli) può essere richiesto dagli affidatari, mentre occorrerà il consenso del genitore o del tutore per il rilascio di un documento valido per l'espatrio.

L'affidatario deve mantenere i rapporti con l'Assistente Sociale dell'Equipe Consortile che gli ha affidato il minore, informandola di ogni difficoltà, di eventuali problemi di salute del minore e fornendo tutte le notizie utili a concordare le scelte da praticare per la buona riuscita dell'affidamento.

Art. 9

Banca dati famiglie affidatarie

Per ogni famiglia considerata idonea dovrà essere compilata dagli operatori dell'Equipe Consortile una scheda contenente i dati di maggior rilievo desunti dagli incontri con la famiglia/persona volontaria. In questo modo sarà possibile la costituzione di una banca dati delle famiglie affidatarie, che dovrà essere costantemente aggiornata e periodicamente verificata, al fine di poter correttamente identificare le risorse cui attingere.

Art. 10

Iniziative di sostegno e formazione delle famiglie affidatarie

L'art. 1, comma 3 della L. n. 149/01 prevede che lo Stato, le Regioni e gli Enti locali promuovano incontri di formazione e preparazione per le famiglie e le persone singole che intendono accogliere minori in affidamento.

Per le famiglie che si candidano all'affidamento sono previsti momenti di informazione da parte dell'Equipe Consortile e di formazione attraverso la loro partecipazione ad alcuni incontri del Gruppo Famiglie Affidatarie, al fine di confrontarsi con esperienze di affidamenti in corso e mantenere i rapporti in prospettiva di un futuro abbinamento con uno o più minori.

Art. 11

Preparazione, abbinamento e sostegno al progetto di affidamento

1. L'Assistente Sociale territoriale predispone la scheda di presentazione del minore da affidare e lo invia all'Equipe Consortile.
2. L'Equipe Affidi Consortile incontra l'Assistente Sociale territoriale che ha segnalato il minore insieme agli altri eventuali operatori coinvolti (educatore, psicologo, etc ...).
3. L'Assistente Sociale dell'Equipe Consortile, sulla base del contenuto della scheda e dell'incontro, avvia la ricerca di una famiglia che possa rispondere ai bisogni di quel bambino: a volte tale risorsa è già disponibile presso il Servizio Minori in quanto vi sono famiglie, che hanno concluso il percorso di conoscenza con l'Equipe Affidi, che sono ancora in attesa di un abbinamento; altre volte è necessario intraprendere contatti con le Associazioni di Famiglie per reperire la risorsa idonea. Nel secondo caso l'Equipe Affidi deve effettuare il percorso di conoscenza con il nucleo familiare inviato al Servizio.
4. L'Equipe Affidi presenta all'Assistente Sociale territoriale ed agli operatori di riferimento del minore le caratteristiche della famiglia individuata al fine di valutare insieme l'idoneità dell'abbinamento.
5. L'Equipe Consortile e gli operatori che seguono il minore (A.S. di territorio, educatore, psicologo, etc), presentano alla famiglia la situazione del minore, la sua storia e ipotizzano il progetto d'affido. Alla famiglia viene dato un tempo necessario per valutare la propria disponibilità alla situazione presentata.
6. L'Equipe Consortile incontra la famiglia per analizzare insieme la possibilità dell'abbinamento, affrontando eventuali dubbi, timori, perplessità per consentire una decisione consapevole in merito.
7. Prima di passare all'attuazione dell'affidamento, gli operatori devono prevedere tempi e strumenti di preparazione del minore e della sua famiglia. Poiché il minore deve essere sostenuto nel compiere il proprio processo di separazione e di distacco dalla sua famiglia, possibilmente riducendo al minimo la sofferenza, è necessario che gli operatori coinvolti valutino per ogni situazione specifici tempi e modalità per definire il passaggio di presa in carico del minore dal Servizio Sociale Territoriale all'AS dell'Equipe Affidi, valutando anche periodi di compresenza nella gestione del caso.
8. Definizione del Progetto di Affido da parte degli operatori, della Famiglia Affidataria e dove è possibile anche della Famiglia del minore.
9. Concluso il periodo di compresenza degli AA.SS. nei rapporti con il minore in affido, la gestione ordinaria del progetto deve prevedere incontri periodici (almeno trimestrali) tra gli operatori della Famiglia d'origine, del minore e la Famiglia Affidataria. Dove è possibile è utile coinvolgere nell'incontro anche la Famiglia del minore.

10. Con l'avvio dell'affido l'Assistente Sociale dell'Equipe Consortile e l'Assistente Sociale di territorio dovranno relazionare semestralmente, ciascuno per le proprie competenze, sull'andamento dell'affidamento e sul progetto attivo a favore della famiglia d'origine al Tribunale per i Minorenni o al Giudice Tutelare o al Tribunale Ordinario. Si prevede che prima di inviare le relazioni all'Autorità giudiziaria gli assistenti sociali concordino un momento comune di confronto, al fine di fornire una visione chiara e globale della situazione.
11. Ad affidamento iniziato va previsto un periodo di particolare sostegno da parte dell'Assistente Sociale dell'Equipe Consortile alla famiglia affidataria e da parte dell'Assistente Sociale territoriale alla famiglia di origine, fino a quando la situazione relazionale non avrà raggiunto un equilibrio accettabile da tutti i componenti dei due nuclei.
12. Per l'intera durata dell'affido, gli operatori dell'Equipe Consortile dovranno mantenere periodici contatti con la famiglia affidataria, attraverso colloqui e visite domiciliari, per una costante verifica sull'andamento dell'affido ed il sostegno del minore. Contestualmente il Servizio Sociale di Territorio dovrà mantenere un costante rapporto con la famiglia d'origine, attivando gli interventi di supporto finalizzati al superamento delle difficoltà che hanno portato all'allontanamento del minore stesso, alla preparazione del suo rientro in famiglia, alla crescita ed acquisizione di nuove capacità genitoriali.
13. I minori inseriti in affidamento residenziale dovranno essere segnalati al Servizio di Psicologia dell'ASLTO4, laddove non vi sia un provvedimento che dispone la presa in carico del minore, per una valutazione/presa in carico.

Si mantiene la possibilità per l'A.S. di territorio di mantenere la presa in carico "esclusiva" del minore, occupandosi di seguire direttamente la famiglia affidataria ed il minore, oltre che la famiglia di origine, laddove l'operatore ritenga che il cambio di operatore di riferimento per il minore potrebbe compromettere la buona riuscita del progetto. Tale aspetto dovrà essere definito ad inizio progetto, nella fase di richiesta dell'affidamento residenziale, al fine di definire con chiarezza i rispettivi ruoli e competenze, e concordato con il Responsabile del Servizio Minori e l'A.S. dell'Equipe Consortile.

Art. 12

Provvedimento di affidamento familiare consensuale

L'affidamento familiare è disposto con atto amministrativo dal Direttore del Consorzio, a seguito di proposta del Servizio Sociale, previo consenso dei genitori o di chi esercita la potestà genitoriale.

Il provvedimento di affido è reso esecutivo dall'Autorità Giudiziaria competente del luogo ove è residente il minore a norma L.184/83 e s.m.s.

Nel caso in cui non vi sia l'assenso dell'esercente la potestà genitoriale provvede il Tribunale per il Minorenni.

Il progetto di affidamento familiare è elaborato dall'équipe (A.S., Psicologo ed educatore) che ha in carico il minore e la sua famiglia.

La proposta del Servizio Sociale deve indicare specificatamente:

- le motivazioni dell'intervento

- i tempi e i modi dell'esercizio dei poteri riconosciuti all'affidatario
- il periodo presumibile di durata dell'affido
- il servizio sociale cui è attribuita la vigilanza sull'affidamento.

Art. 13

Sostegno economico alla famiglia affidataria o adottiva in casi particolari

Il C.I.S.S. erogherà alla famiglia/persona affidataria un contributo assistenziale a totale favore del minore affidato nel rispetto del principio di cui all'art. 38 IV Comma L. 149/2001 che prevede che l'affidamento si fondi sulla disponibilità e l'idoneità all'accoglienza delle persone e delle famiglie indipendentemente dalle condizioni economiche possedute.

Tale contributo, coerentemente a quanto stabilito dalle direttive regionali (DGR n.79-11035 del 17 novembre 2003 *"Per il calcolo del contributo minimo da assegnare alla famiglia affidataria si assume come riferimento l'importo mensile della pensione minima dei lavoratori dipendenti ed autonomi INPS"*), è pari ad **Euro 465,00** mensili per gli affidi residenziali.

Gli affidamenti avviati entro il giorno 15 del mese saranno pagati per intero, quelli successivi avranno la quota dimezzata.

Gli affidamenti conclusi oltre il 15 del mese saranno pagati per intero, quelli precedenti avranno la quota dimezzata.

Il contributo mensile può essere aumentato, in sede di formulazione del progetto educativo individuale, nei seguenti casi:

fino al 30% quando si tratti:

- di situazioni complesse per handicap di natura fisica, psichica e sensoriale che comportino spese rilevanti per la famiglia o la persona affidataria, qualora vi sia l'autorizzazione della Commissione UVH di compartecipazione alla spesa;
- di neonati (0-24 mesi);
- di pre adolescenti ed adolescenti (dagli 11 anni in su) in situazioni particolari (famiglia d'origine che non contribuisce all'acquisto dei libri scolastici, costi relativi alla scuola superiore, assenza di esenzione ticket sanitario,...).

fino al 100%, qualora l'ASLTO4 partecipi alla spesa, nel caso di:

- minori riconosciuti invalidi al 100% dalle apposite commissioni sanitarie e aventi diritto quindi all'indennità o assegno di accompagnamento. Questi ultimi benefici devono essere attribuiti integralmente agli affidatari. Inoltre l'Ente potrà anticipare agli affidatari, in forma di prestito, su espressa richiesta dei medesimi, l'importo dell'indennità di accompagnamento prima che sia disposta la liquidazione della stessa da parte dello Stato e potrà rimborsare le spese preventivamente concordate con il Consorzio e i servizi sanitari competenti, che gli affidatari sosterranno per visite mediche, trattamenti e interventi specialistici in Italia e all'estero, per ausili o

protesi non fornite o non rimborsate dal Servizio Sanitario Nazionale. Tale rimborso potrà essere accordato compatibilmente con le disponibilità finanziarie del Consorzio.

Sono inoltre previsti rimborsi per spese preventivamente concordate e documentate riguardanti cure ortodontiche e oculistiche non fornite dal Servizio Sanitario Nazionale, con i criteri ed i limiti fissati dal vigente "Regolamento per l'erogazione di contributi economici".

Nel caso di affidamento di un minore a rischio giuridico agli affidatari deve essere erogato un contributo economico pari a quello corrisposto alle famiglie affidatarie fino al decreto di affidamento pre-adoptivo.

Inoltre, in attuazione di quanto previsto dall'art.6, comma 8 della L. n. 149/01, il CISS corrisponderà un contributo economico, indipendentemente dal reddito, ai genitori che adottano minori italiani o stranieri:

- di età superiore a 12 anni e/o
- con handicap accertato ai sensi dell'art.4 della L. n. 104/92

fino al raggiungimento della maggiore età dell'adottato.

Tale contributo verrà erogato alle famiglie adottive residenti nel territorio del CISS, in presenza di un provvedimento di affidamento preadottivo o di una sentenza di adozione successiva al presente atto e sarà vincolato ad un progetto di sostegno al minore e alla famiglia, frutto della collaborazione tra i servizi sociali e sanitari e la famiglia. Il massimale è pari al contributo erogato alle famiglie affidatarie, comprensivo delle eventuali maggiorazioni previste.

Nelle situazioni in cui la famiglia d'origine risulti in condizioni economiche tali da consentirle di contribuire in tutto o in parte alle spese di mantenimento e di educazione del figlio, il servizio concorda con essa l'entità e le modalità di corresponsione del contributo mensile (secondo i criteri previsti per gli inserimenti in presidi) e le altre forme di contribuzione non economica: corredo, libri ecc.

In tutti i casi il contributo economico per l'affidamento è sempre aggiuntivo rispetto ai redditi dei minori interessati (indennità di accompagnamento, indennità di frequenza, lavoro o tirocini formativi...).

Art. 15

Altre forme di sostegno sociale ed economico alla famiglia affidataria

Il C.I.S.S. provvede a stipulare a favore dei minori affidati una polizza di assicurazione per gli infortuni e per la responsabilità civile.

Inoltre il Consorzio ritiene necessario promuovere, per i minori in affido familiare, la priorità d'accesso ai servizi pubblici ai quali normalmente si accede per graduatoria (es. Asili Nido e Scuole Materne) e l'eventuale esenzione dal pagamento delle rette per la frequenza agli stessi o dei servizi ad essi connessi (mensa scolastica e trasporto). Per tale motivo sarà cura dell'Assistente Sociale, in quei casi, presentare alle Amministrazioni Comunali le dovute richieste affinché vengano valutate per la concessione di trattamenti agevolati.

Se il bambino è inserito nello stato di famiglia degli affidatari, i medesimi possono richiedere gli assegni familiari come se si trattasse di figli propri (subordinati quindi al reddito degli affidatari).

Se invece mantiene la residenza presso la propria famiglia di origine, gli affidatari possono inoltrare una domanda alla sede I.N.P.S. di competenza - Ufficio prestazioni temporanee- segnalando che il bambino vive presso di loro ed allegando copia della dichiarazione di affidamento rilasciata dal servizio sociale. Anche in questo caso si farà riferimento al reddito degli affidatari.

Inoltre sempre l'art. 38 stabilisce che "alle persone affidatarie si estendono tutti i benefici in tema di astensione obbligatoria e facoltativa dal lavoro, di permessi per malattia, di riposi giornalieri, previsti per i genitori biologici."

Pertanto possono essere estese agli affidatari le norme di cui alla Legge n. 53/2000 "Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città" e il D.Lgvo. n. 151 del 26.03.2001.

Art. 16

Criteri per la determinazione delle quote per la contribuzione dei parenti tenuti, ai sensi dell'art. 433 del C.C. al mantenimento dei minori

Nelle situazioni in cui la famiglia d'origine risulti in condizioni economiche tali da consentirle di contribuire in tutto o in parte alle spese di mantenimento e di educazione del figlio, il servizio concorda con essa l'entità e le modalità di corresponsione del contributo mensile e le altre forme di contribuzione non economica quali ad es. corredo, libri ecc.

In presenza di redditi propri del minore questi, su valutazione dell'Ente affidante e autorizzazione del Giudice competente, potranno totalmente o parzialmente essere utilizzati per il suo mantenimento.

Il contributo stabilito dovrà essere versato al C.I.S.S. con periodicità concordata per iscritto, tramite C/C postale o bonifico bancario.

Nel caso di accordo per contributo parziale, il C.I.S.S. concorre fino a coprire l'importo della quota di sostegno economico spettante secondo i parametri di detto atto.

Il Consorzio, con successivo provvedimento, si riserva di disciplinare le modalità con cui valutare la situazione economica del nucleo di origine e stabilire l'entità della loro contribuzione.

Art. 17

Cessazione dell'affidamento

L'affidamento cessa con provvedimento della stessa Autorità che lo ha disposto, valutato l'interesse del minore, quando sia venuta meno la situazione di difficoltà temporanea della famiglia d'origine che lo ha

determinato, ovvero nel caso in cui la prosecuzione di esso rechi pregiudizio al minore (art. 5 L. n.184/83 e s.m.i.).

Al termine dell'affidamento il minore può rientrare nella propria famiglia di origine o intraprendere, al compimento del 18° anno di età, un diverso percorso di vita autonoma ed indipendente.

In entrambi i casi si prevede che il minore debba essere adeguatamente preparato prevedendo una gradualità e predisponendo adeguati sostegni.

Al fine di preparare i differenti attori coinvolti (minore, affidanti ed affidatari) alla conclusione del percorso di affido, verrà predisposto un incontro tra gli operatori per definire i tempi e le modalità di rientro, e nella stessa occasione sarà riservato uno spazio di condivisione con affidanti ed affidatari per formalizzare la conclusione del progetto e definire eventuali modalità per mantenere relazioni significative tra minore ed affidatari.

Per ogni affidamento prorogato, o interrotto prima del termine previsto, gli Assistenti Sociali che lo hanno disposto, dovranno inviare specifica relazione al Giudice Tutelare, o al Tribunale per i Minorenni, o al Tribunale Ordinario e al Servizio Minori C.I.S.S.

In caso di chiusura anticipata occorre dare tempestiva comunicazione al Servizio Minori per quanto concerne gli aspetti amministrativi.

Ad affidamento concluso si ritiene importante mantenere rapporti con la famiglia affidataria al fine di valutare la sua disponibilità a nuovi affidamenti e dando ad essa l'opportunità di esprimere nell'ambito di iniziative consortili in materia di affidamento le proprie valutazioni sull'esperienza fatta.

Titolo II

ALCUNE TIPOLOGIE PARTICOLARI DI AFFIDAMENTO

Art. 18

Affidamento diurno o a tempo parziale

L'affidamento diurno consiste nell'affidamento a volontari presso i quali il minore non va a vivere ma con i quali trascorre parte della giornata (per alcuni o tutti i giorni della settimana) o parte della settimana (ad esempio i weekend).

Tale tipo di affidamento può essere strumento utile nelle situazioni in cui la famiglia di origine necessita di un supporto nell'educazione del minore.

L'affidamento diurno o a tempo parziale si configura pertanto come un processo attraverso il quale il minore ha la possibilità di avere esperienze integrative positive che la sua famiglia non è in grado di fornirgli quali, ad esempio, l'essere seguito in attività educativo - scolastiche e di inserimento sociale.

Tale intervento può essere utile anche nei casi in cui il minore, in fase pre - adolescenziale o adolescenziale, rifiuti l'affidamento familiare residenziale ma necessita comunque di sostegno.

Tale tipo di affidamento può essere strumento utile nelle situazioni in cui la famiglia di origine necessita di un supporto nell'educazione del minore e nella sua assistenza quotidiana.

Gli affidatari possono essere famiglie, singoli o case famiglia individuati tra quelli che offrono la loro disponibilità per questo tipo di sostegno, secondo le modalità di reperimento di cui agli artt. 7 -10.

Gli affidatari possono accogliere fino ad un massimo di 2 minori, derogabile fino a 3 solo ed esclusivamente in caso di rapporto di fratellanza.

L'affido diurno o a tempo parziale è previsto come effettuabile solo da terzi e non da parenti entro il IV° grado del minore.

L'affido può attuarsi solo sulla base di uno specifico progetto che coinvolga gli operatori sociosanitari territoriali, l'affidatario e la famiglia d'origine.

L'A.S. dell'Equipe Consortile si occupa di reperire la risorsa per l'affido sulla base del progetto di affido diurno proposto dall'A.S. di territorio, partecipa con l'A.S. di territorio all'abbinamento minore/affidatari, concorrendo alla definizione del progetto. Si specifica che all'A.S. di territorio compete seguire il progetto di affido diurno tramite verifiche periodiche con tutti gli attori coinvolti, aggiornando il Servizio Minori in merito ad eventuali sospensioni dell'affido (per ferie o altri motivi), problemi con gli affidatari, altri elementi che si ritengono significativi.

Nello specifico la procedura di attivazione dell'affidamento diurno di minori è la seguente:

- l'Assistente Sociale di territorio predispone la segnalazione per la richiesta di affido diurno al Servizio Minori, delineando una proposta di progetto, indicando obiettivi dell'affidamento, tempi e modalità, caratteristiche della risorsa affidataria da individuare (persona singola, famiglia, figura maschile o femminile, ect).
- Successivamente alla segnalazione vi è un incontro tra l'A.S. di territorio, dell'equipe consortile, il Responsabile del Servizio Minori ed eventualmente anche con lo psicologo che segue il minore. In tale incontro si approfondisce la situazione per l'abbinamento con un'idonea risorsa.
- In seguito vi è un incontro tra A.S. di territorio, A.S. dell'equipe consortile e affidatari nel quale verrà descritta la situazione del minore da affidare, gli obiettivi dell'affidamento, i tempi e i modi richiesti.
- Qualora gli affidatari concordino il progetto di affido, è cura dell'A.S. di territorio effettuare la presentazione affidatari/famiglia di origine delineando il progetto di affido definitivo concordato, compilare i moduli ed effettuare la relazione per il Giudice Tutelare da consegnare al Servizio Minori **almeno una settimana prima dell'avvio dell'affidamento**, al fine di consentire la preparazione dei relativi adempimenti amministrativi.

Il C.I.S.S. erogherà un contributo, quale rimborso spese, agli affidatari pari a circa il 70% del contributo residenziale equivalente ad € 310,00 mensili.

Alcuni affidi diurni o a tempo parziale possono prevedere costi aggiuntivi determinati dal progetto specifico, quali i pasti presso gli affidatari, alcuni pernottamenti, spostamenti per accompagnamenti del minore, ect ... Per tale motivo, preso atto del progetto individualizzato, il Responsabile del

Servizio Minori potrà valutare una maggiorazione, sino al 30%, del contributo agli affidatari.

Art. 19 **Affidamento a parenti**

Gli affidamenti a parenti entro il IV° grado possono essere consensuali (nel qual caso non è necessaria segnalazione ad alcuna Autorità Giudiziaria) o disposti dall'Autorità Giudiziaria.

Trattandosi di parenti tenuti agli alimenti, ai sensi dell'art. 433 del Codice Civile, non dovrebbe essere previsto un contributo economico per gli affidatari, soprattutto dove la famiglia d'origine contribuisce spontaneamente al mantenimento del minore presso il parente.

Nel caso in cui i parenti affidatari non siano in grado di provvedere alle necessità economiche del minore, ma esista un progetto del servizio sociale che preveda la sistemazione del bambino presso i familiari, si ritiene necessario erogare fino ad un massimo del 70% delle quote di sostegno economico stabilite all'art. 13 del presente regolamento.

Di norma non sono compresi tra gli "affidamenti a parenti" (e quindi non può essere erogato alcun contributo economico) gli affidamenti a parenti di minori stranieri non accompagnati disposti dall'Autorità Giudiziaria, ciò per tutelare tali minori e poter regolarizzare la loro permanenza nel nostro Stato.

Art. 20 **Affidamento a rischio giuridico**

Il Tribunale per i Minorenni può decidere l'affidamento di un minore a rischio giuridico nei diversi momenti dell'iter processuale che porta all'adozione:

- prima ancora dell'apertura dello stato di adottabilità, quando comunque si intravede un rischio grave;
- al momento dell'apertura dello stato di adottabilità;
- dopo la sentenza di primo grado, dopo l'appello, in attesa della sentenza di Cassazione, ecc.

Nei provvedimenti definiti "a rischio giuridico" la scelta della famiglia affidataria avviene da parte del T.M. stesso, anche in collaborazione con i servizi territoriali che hanno in carico il minore e, di norma, tra le coppie che avendo presentato domanda per l'adozione, sono in attesa dell'abbinamento o che abbiano i requisiti formali ed intendano procedere all'eventuale adozione e con residenza preferibilmente diversa dalla zona di provenienza del minore.

I servizi che seguono l'affidamento sono quelli di residenza della famiglia affidataria, da essi conosciuta in sede di indagine per l'idoneità all'adozione. Alla coppia che accoglie il minore è garantita la riservatezza rispetto alla famiglia d'origine.

Art. 21

Affidamento diurno o residenziale di minori disabili

Ai sensi della convenzione tra Enti Gestori delle funzioni socio-assistenziali e ASL TO4 finalizzata all'applicazione della D.G.R. 51-11389 del 23.12.2003 D.P.C.M. 29 novembre 2001, Allegato 1 Punto 1C "Applicazione dei Livelli Essenziali di assistenza all'area dell'integrazione socio-sanitaria" approvata dal Ciss con delibera dell'Assemblea Consortile n. 7 del 31.03.2008 e con deliberazione 723 dell'08.04.2008 dal Direttore Generale dell'ASL TO4 il costo dell'affidamento familiare a favore di minori disabili viene ripartito tra sanità e assistenza sulla base della fascia (alta, media o bassa) relativa all'intervento ed alla tipologia di utenza avallata dall' UVH .

Pertanto tutti gli affidi da attivare passeranno precedentemente in Commissione U.V.H. per l'avvallo progettuale ed economico.

In merito quindi alla situazione di affido diurno o residenziale dei minori disabili la Commissione UVH richiede:

1. nei casi di affido ordinario (senza richiesta di maggiorazione) di acquisire:
 - la documentazione sociale e sanitaria sul caso;
 - il progetto di affido redatto dal Servizio Sociale, in accordo con referente sanitario, dopo l'individuazione della risorsa affidataria;
 - il parere della commissione affidi.
2. nei casi di affido straordinario (dove è richiesta una maggiorazione economica) di acquisire:
 - la documentazione sanitaria e sociale sul caso;
 - il progetto di affido redatto dal Servizio Sociale, in accordo con referente sanitario, prima dell'individuazione della risorsa affidataria;
 - motivazioni chiare e dettagliate in merito alla richiesta di maggiorazione;
 - il parere della Commissione Affidi.

La richiesta di maggiorazione deve essere correlata a significativi disturbi comportamentali o situazioni cliniche di elevata gravità.

La documentazione richiesta deve pervenire alla commissione UVH prima dell'avvio del progetto di affidamento.

La procedura di attivazione per l'affido diurno di minori disabili è la seguente:

- l'A.S. di territorio dovrà inviare al Servizio Minori ed al Servizio Disabili la proposta di affido diurno definendo gli obiettivi, i tempi e le modalità dell'intervento ed allegando la documentazione sanitaria;
- Il Servizio Minori valuta l'opportunità dell'intervento di affido diurno per il minore ed in caso affermativo viene concordato un incontro tra l'A.S. di territorio, l'A.S. dell'equipe consortile e l'A.S. referente per il servizio disabili per la definizione del progetto e della proposta del contributo per l'affidamento;
- L'AS di territorio presenta la documentazione necessaria all'
- l'A.S. dell'equipe consortile individua la risorsa e concorda un incontro con l'A.S. di territorio per la presentazione alla stessa della situazione del minore; in tale incontro potranno essere coinvolti i referenti sanitari (psicologo, neuropsichiatra, altro)
- l'A.S. dell'equipe consortile e l'a.s. di territorio predispongono il progetto da inviare all'UVH indicando gli obiettivi, i tempi e le modalità concordate con gli affidatari ed il contributo affido proposto;

- in seguito all'avvallo della Commissione UVH l'A.S. di territorio provvederà a informare la famiglia di origine e concordare il progetto di affido, effettuare la presentazione affidatari/famiglia di origine, compilare i moduli e la relazione per il Giudice Tutelare da consegnare all'Ufficio Minori e all'Ufficio Disabili almeno una settimana prima dell'avvio dell'affidamento, al fine di consentire la preparazione dei relativi impegni di spesa.